

Assegno mensile di mantenimento separativo o divorzile – Cass. n. 12216/2023

Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca – giudiziale - famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - ipoteca giudiziale - Assegno mensile di mantenimento separativo o divorzile - Ipoteca ex art. 8 della l. n. 898 del 1970 per una somma corrispondente alla capitalizzazione dell'assegno - Esecuzione forzata sui beni ipotecati - Limiti.

In tema di assegno mensile di mantenimento separativo o divorzile, l'iscrizione di ipoteca sui beni dell'obbligato fino alla concorrenza di una somma corrispondente all'importo della capitalizzazione del suddetto assegno, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 898 del 1970, consente al creditore, nell'espropriazione forzata dei beni ipotecati, di far valere il suo credito soltanto nei limiti dei ratei già maturati alla data dell'intervento nella procedura e, comunque, non oltre il momento in cui il processo si chiude con la distribuzione del ricavato.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12216 del 08/05/2023 (Rv. 667809 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_708

Corte

Cassazione

12216

2023